

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).**

**Art. 51**

*Risorse estrattive(programma 3.2.5.)*

1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.